

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

40.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIO ANDREOTTI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3473) . . . . .	337
PRESIDENTE . . . . .	337
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 (3499) . . . . .	339
PRESIDENTE . . . . .	339
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	340

La seduta comincia alle 9,50.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (Approvato dal Senato) (3473).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Lon-

dra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 », già approvato dal Senato nella seduta del 9 giugno 1982.

In assenza del relatore, onorevole De Poi, richiederò io brevemente l'attenzione dei colleghi su questo disegno di legge. Esso potrebbe sembrare una sollecita iniziativa nei confronti di un problema di grande attualità mentre, invece, la Convenzione del 1972 cui fa riferimento è stata ratificata già nel 1976; fino all'anno scorso, però, non era stato compiuto l'adempimento della predisposizione di una regolamentazione di attuazione. All'inizio dello scorso anno è dunque iniziato il normale iter di esame di questo provvedimento, che è stato trasmesso a questa Camera l'11 giugno e che ora è all'esame della nostra Commissione dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali ed il nulla osta della Commissione bilancio.

Si tratta di una pura e semplice procedura relativa al modo di attivazione da parte degli eventuali danneggiati delle pratiche per l'ottenimento del risarcimento - augurandoci che ciò non serva mai, è ovvio! Dal punto di vista amministrativo il provvedimento è stato ben studiato ed io ritengo che la sua approvazione rappresenti una semplice formalità da parte nostra.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata Convenzione.

Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della Convenzione.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti.

Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della Convenzione.

(È approvato).

#### ART. 3.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della Convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1983

## ART. 4.

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

(È approvato).

## ART. 5.

La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

(È approvato).

## ART. 6.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 (3499).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 16 maggio 1977,

n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 ».

Anche in questo caso sostituirò io il relatore onorevole De Poi nel sottoporre alla Commissione il disegno di legge di integrazione della legge di ratifica della Convenzione universale per il diritto di autore, disegno di legge che ha già ottenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

In pratica si tratta di stabilire i termini entro i quali abbiano vigore queste tutele di diritti d'autore collegate ad un concetto sostanziale di parametri internazionali di reciprocità. Anche in questo caso ritengo che non ci siano motivi perché la Commissione non approvi oggi stesso l'articolo unico sottoposto al suo esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

## ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GENNAIO 1983

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (*Approvato dal Senato*) (3473).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Ajello, Andreotti, Bottarelli, Cattanei, Codrignani, Conte Antonio, Cossiga, De Poi, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Gangi,

Giadresco, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Pisoni, Ruffini, Salvi, Scalfaro, Sedati, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per i diritti di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 (3499).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Ajello, Andreotti, Bottarelli, Cattanei, Codrignani, Conte Antonio, Cossiga, De Poi, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Gangi, Giadresco, Lombardi, Malfatti, Pasquini, Pisoni, Ruffini, Salvi, Scalfaro, Sedati, Spataro, Trombadori.

**La seduta termina alle 10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO